COMUNE DI IONADI

Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 29-06-2019

Oggetto:	**APPROVAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA E RELATIVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE - DECRETO LEGGE NR. 34 DEL 30 APRILE 2019 -.**

L'anno **duemiladiciannove,** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **09:00**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Straordinaria, Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, con l'intervento dei Consiglieri Signori :

ARENA ANTONIO	**P**	**MORELLO ANGELA**	**P**
LO BIANCO GIUSEPPE	**P**	**CILIBERTO GAETANO**	**P**
GULLI' ROSAMARIA	**P**	**FIALA' NAZZARENO**	**A**
PRESTIA GABRIELE	**P**	**SIGNORETTA CRISTIAN**	**A**
APRILE EMILIO FRANCESCO	**A**	**CULLIA GIANFRANCO**	**A**
CORIGLIANO NICOLINA	**P**	**ROSSI ANTONIO**	**A**
VITRO' MARIA GIOVANNA	**A**		

PRESENTI N. **7** ASSENTI N. **6**

Partecipa il Segretario Comunale **BILOTTA ELISABETTA** , con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.

Assume la Presidenza il Signor **ARENA ANTONIO**, premesso che il numero dei Consiglieri presenti di 7 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 sopraindicato.

Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267 /2000;

F.to Bertuccio Francesco

Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso parere , ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

F.to MARIAROSARIA CORRADO

Relaziona l'Assessore Corigliano il quale espone sui vari punti del regolamento e illustra le modalità di attuazione.

Interviene il Sindaco che legge la sua dichiarazione di seguito riportata:

L'amministrazione di Jonadi, sempre attenta alle esigenze dei cittadini ed in particolare alle fasce più deboli, oggi con l'approvazione di questo regolamento, concepito sulla base delle disposizioni previste dal DL 34 del 30/04/2019 conosciuto come Decreto Crescita, tende a dare una ulteriore mano a tutti i contribuenti che vogliano mettersi in regola con i vecchi debiti contratti con l'ente.
Attraverso approvazione di questo regolamento, intendiamo aiutare i cittadini e gli imprenditori che si trovano in condizioni di difficoltà economica, ed evitare che per un mancato pagamento si arrivi ad ingiunzioni, cause e pignoramenti da parte degli organi preposti.
È evidente la difficoltà che può attraversare una famiglia, un singolo o magari di una piccola impresa nel regolarizzare un vecchio debito maturato nel periodo che va dal 2000 al 2017, per cui ci è sembrato giusto e di buonsenso offrire una soluzione di **rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali** che sia alla portata dei cittadini, in tal modo vogliamo oltre che mettere in ordine le casse comunali, far ripartire l'economia locale, liberare i cittadini e gli imprenditori dei propri vecchi debiti e consentire loro di tornare a crederci investendo sul territorio e generare quindi crescita complessiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 15 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, prevede la possibilità di estendere la " Definizione agevolata anche per le entrate regionali e degli locali" non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscali notificati dal 2000 al 2017, dagli Enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva Ingiunzione Fiscale;

Che la definizione agevolata riguarda le sanzioni irrogate per violazioni tributarie e con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, la definizione agevolata comporta l'esclusione limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981,n. 689;

Che la detta definizione, ai sensi dei commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto – legge 23 ottobre 2018,n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136, richiamato nell'articolo su citato, esclude tutte le altre sanzioni, diverse da quelle di cui al comma che precede;

Atteso che il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019, entrata in vigore il 1° maggio 2019;

Considerato che l'Amministrazione ritiene di approvare l'anzidetta definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica delle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emesse dall'Ente o Concessionario e notificate dal 2000 al 2017, disciplinando le procedure di dettaglio, stabilendo le modalità, il termine di presentazione ed il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021 per espressa previsione di legge, in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, composto da nr. 10 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano e debitamente verificati;

DELIBERA

1. **Che** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di Approvare** la Definizione Agevolata di cui al D.L. n.24 del 30 aprile 2019 e l'allegato Regolamento comunale disciplinante la detta Definizione Agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica delle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910, emesse dall'Ente o Concessionario e notificate dal 2000 al 2017, composto da nr. 10 articoli;

3. **Che** la presente deliberazione e l'allegato Regolamento Comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;

4. **Di dare atto che,** per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

5. **Che** la presente deliberazione sarà trasmessa con le modalità inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

6. **Di pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Ionadi;

7. **Di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4 D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'area Tributi

F.to Dott. Francesco Bertuccio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'area Finanziaria

F.to dr.ssa Mariarosaria Corrado

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 15, D.L. 34/2019.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento……..pag. 2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata……pag. 2
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata……..pag. 2
Articolo 4 - Giudizi pendenti-azioni esecutive e fermo amministrativo in corso..pag. 3
Articolo 5 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata……..pag. 3
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione……pag. 3
Articolo 7 - Mancato, insufficiente e tardivo pagamento……..pag. 4
Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore…….pag. 4
Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso……..pag. 4
Articolo 10 - Disposizioni Finali……pag. 4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 34 del d.l. 30 aprile 2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.d. 14 aprile 1910, n. 639.
.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, ivi comprese quelle amministrative, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera *a)*;
c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai comma 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019.

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate, a oggi, a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta all'Ente o Concessionario apposita istanza entro il 31 agosto 2019.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale, telefono, pec, mail), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore deve indicare, altresì, il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. A tal fine l'Ente o Concessionario metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi, ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 4 – Giudizi pendenti, azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia stata impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte dell'Ente o Concessionario. In tal caso, lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni, ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte dell'Ente o Concessionario. In tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni, ma comprese le spese vive, amministrative e legali sostenute per la procedura. Il Comune o il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

Il Comune o il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario comunica entro i successivi 30 giorni (**30 ottobre 2019)** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione , le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **30 novembre 2019**;
b) versamento in **otto** rate trimestrali: entro i mesi di **novembre 2019, febbraio 2020, maggio 2020, agosto 2020, novembre 2020, febbraio 2021, maggio 2021, agosto 2021**;
c) in caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto della stessa, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere e precedentemente accordata.

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o Concessionario. In tal caso saranno detratte dalle rate residue, che manterranno la stessa scadenza, gli importi rientranti nella definizione agevolata.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi alla data di presentazione dell'istanza, che restano definitivamente acquisite.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della suddetta istanza.

Articolo 7 – ***Mancato, insufficiente e tardivo pagamento.***

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza pe il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

L'Ente o il Concessionario, solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10 – *Disposizioni Finali.*

Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative e/o regolamentari, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni. Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall'approvazione da parte dell'organo consiliare.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to ARENA ANTONIO	**F.to BILOTTA ELISABETTA**
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

  - ❑ è stata affissa all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal (n. Reg. Pub. _____)
    Come previsto dall'art.124 del T.U.E.L.

- è divenuta esecutiva il
  - ❑ Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;

  - ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 – comma 4° del D.lgs.267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to BILOTTA ELISABETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93
